

COMUNE DI MEZZOMERICO
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 31.07.2014**

**MODIFICATO CON:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 17.03.2017
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 31.07.2018**

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
1) Oggetto del Regolamento	5
2) Articolazione dell’Imposta Unica Comunale	5
3) Soggetto attivo	5
4) Denuncia.....	5
5) Accertamento e controllo.....	6
6) Funzionario Responsabile.....	7
7) Riscossione	8
8) Importi minimi	8
9) Rimborsi, sgravi e compensazioni	8
10) Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	9
11) Sanzioni.....	9
12) Riscossione coattiva e contenzioso	9
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	10
13) Presupposto della TARI.....	10
14) Gestione dei rifiuti	11
15) Rifiuti assimilati agli urbani.....	11
16) Produzione di rifiuti speciali non assimilati	11
17) Soggetti passivi e soggetti responsabili	12
18) Periodi di applicazione.....	12
19) Determinazione del costo di gestione	12
20) Articolazione della TARI	13
21) Tariffe	13
22) Tariffa giornaliera	14
23) Zone non servite e mancato svolgimento del servizio	14
24) Base imponibile	15
25) Computo delle superfici	15
26) Esclusioni	15
27) Esenzioni e agevolazioni	17
28) Condizioni per l’esclusione/esenzione/agevolazione.....	18
29) Classificazione dei locali e delle aree tassabili domestiche	18
30) Criteri di determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche	18
31) Classificazione dei locali e delle aree tassabili non domestiche.....	19

32)	Riduzioni per utenze non domestiche.....	20
33)	Riduzioni per utenze domestiche.....	21
34)	Cumulo di riduzioni.....	21
35)	Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali	21
36)	Tributo provinciale	21
TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....		22
37)	Presupposto della TASI.....	22
38)	Soggetti passivi e soggetti responsabili.....	22
39)	Base imponibile	22
40)	Periodi di applicazione.....	22
41)	Determinazione dei servizi con copertura TASI.....	23
42)	Riduzioni/esenzioni per particolari condizioni d’uso che comportano una possibile minore fruizione dei servizi indivisibili.....	23
TITOLO IV – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		25
43)	Presupposto impositivo.....	25
44)	Soggetti passivi	25
45)	Definizioni.....	25
46)	Esclusioni	26
47)	Esenzioni.....	26
48)	Assimilazioni	27
49)	Base imponibile per fabbricati.....	27
50)	Base imponibile per terreni.....	28
51)	Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o di interesse storico.....	28
52)	Determinazione dell’aliquota e dell’imposta	29
53)	Detrazioni per abitazione principale	30
54)	Quota riservata allo Stato.....	30
55)	Versamenti	30
56)	Dichiarazione	30
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....		32
57)	Abrogazioni.....	32
58)	Entrata in vigore	32
59)	Pubblicità del regolamento	32
60)	Tutela dei dati personali.....	32
61)	Norme di rinvio.....	32
62)	Norme transitorie.....	32

ALLEGATO A..... 33
ALLEGATO B..... 35
ALLEGATO C..... 36

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1) Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale, prevista dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), commi 639 - 704, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2) Articolazione dell'Imposta Unica Comunale

1. In conformità a quanto stabilito dalla Legge 147/2013, comma 639, la IUC si basa su due presupposti impositivi:
 - l'erogazione e fruizione di servizi comunali;
 - il possesso di immobili e la loro natura e valore.
2. LA IUC si compone di:
 - *Tassa sui Rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 - *Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)*, destinata a finanziare l'erogazione dei servizi comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore;
 - *Imposta Municipale Propria (IMU)*, di natura patrimoniale, a carico del possessore degli immobili, con esclusione delle abitazioni principali.

3) Soggetto attivo

1. L'Imposta Unica Comunale è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati ad una o più delle tre componenti dell'imposta; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da una o più componenti dell'imposta.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili, interamente o prevalentemente, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

4) Denuncia

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento all'imposta determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le predette variazioni.
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. La dichiarazione deve contenere, anche al fine di acquisire informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune:
 - Se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - Se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - Se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - L'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso (per la TARI) nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
 - Il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
 - I dati catastali relativi a tutte le unità, la via ed il numero civico di ubicazione degli immobili e l'interno, ove esistente;
 - La data di inizio dell'occupazione o detenzione;
 - La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini delle TARSU o delle TARES.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, resta fermo quanto dichiarato o accertato ai fini dell'IMU e si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6 del D. Lgs. 23/2011 e all'art. 56 del presente regolamento.

5) Accertamento e controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 4, della dichiarazione I.S.E.E. di cui ai successivi art. 27 e 42 e le attività di controllo per la corretta applicazione dell'imposta. A tal fine può:
 - a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo dell'imposta o del maggiore importo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile.

6. L'attività di accertamento e successiva riscossione dell'imposta possono essere affidate anche all'esterno, qualora tale facoltà sia compatibile con le disposizioni di legge.

6) Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta; ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

7) Riscossione

1. Il versamento della TARI e della TASI è effettuato direttamente al Comune di Mezzomerico, secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
2. Il versamento dell'IMU per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. L'importo del versamento è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'imposta, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8) Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso di somme inferiori ai 4 € (quattro/00 euro) per anno di imposta, fatte salve le somme dovute a titolo TARI giornaliera di cui al successivo art. 22.

9) Rimborsi, sgravi e compensazioni

2. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza di una o più componenti della IUC, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con quanto dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati in base al tasso legale annuo previsto dall'art. 1284 del R.D. 262/1942 (Codice Civile), con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Il contribuente che intenda compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune, deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio Tributi, almeno trenta giorni prima di procedere alla suddetta compensazione.
7. Qualora la compensazione venisse operata senza la comunicazione di cui al comma 6, è discrezione dell'Ufficio contestare l'omissione totale o parziale del versamento di imposta, fatta salva la possibilità, per il contribuente, di presentare i relativi documenti giustificativi.

10) Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. La Giunta Comunale può, in caso di soggetti in comprovata difficoltà economico – finanziaria e dietro presentazione di apposita istanza dell'interessato, consentire la dilazione degli importi da versare a titolo di IUC, in rate mensili, con applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata.
2. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'avvio delle pratiche di riscossione coattiva sull'importo residuo.

11) Sanzioni

1. Per le violazioni previste dalla L. 147/2013 art. 1 commi da 695 a 702, si applicano le sanzioni ivi previste.
2. Gli interessi di mora sono computati in base al tasso legale annuo previsto dall'art. 1284 del R.D. 262/1942 (codice civile), con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di mancato pagamento.

12) Riscossione coattiva e contenzioso

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 5, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento del tributo, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D. Lgs. 546/1992, ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

13) Presupposto della TARI

1. La TARI ha per oggetto il servizio relativo alla gestione, in tutte le sue varie fasi, dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, di cui al successivo art. 15
2. Il gettito complessivo della tassa, ai sensi della Legge 147/2013 art. 1 comma 654, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di **locali** o di **aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati**.
4. Si intendono per:
 - *locali*: strutture stabilmente infisse o semplicemente posate al suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie; sono soggetti alla tassa tutti i vani principali, secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale; si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vani scale, ecc.; per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, cantine, solai, autorimesse, ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza; si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle sole aree di cui al successivo art. 26, tutte le aree comunque utilizzate, nonché caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni;
 - *aree scoperte*: sia superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; si considerano tassabili tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi titolo adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 26 e 27;
 - *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione;
 - *utenze non domestiche*: altre superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali e attività produttive in genere;
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia, informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Il mancato o parziale utilizzo del servizio da parte dell'utenza quando questo è disponibile o la temporanea interruzione dello stesso non comportano presupposto per l'esclusione o la diminuzione del pagamento.

14) Gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani è gestito del Comune di Mezzomerico in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

15) Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempreché la produzione di tali rifiuti assimilati agli urbani non crei un aggravio ed un aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento a carico del Comune, eccedendo la proporzione kg/mq espressa dal coefficiente Kd (coefficiente potenziale di produzione) della categoria corrispondente all'utenza, così come fissato annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al precedente comma 1, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le verifiche di compatibilità con il sistema di conferimento, raccolta e trasporto specifici, entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche organizzative ed economiche atte a gestire tali rifiuti.

16) Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Ai fini della determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, **rifiuti speciali, tossici o nocivi** allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta di una percentuale del 50%.
3. I presupposti per l'applicazione della percentuale di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.
4. La detassazione opera a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento.
5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.
6. Sono inoltre escluse dal tributo le superfici adibite a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, imponibili quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo o destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo (semilavorati) o alla commercializzazione.

17)Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TARI è dovuta da chiunque realizzi il presupposto di cui all'art. 13, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 4 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato.

18)Periodi di applicazione

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
5. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art. 4, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione; le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

19)Determinazione del costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui agli artt. 14 e 15.
2. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 683, il costo complessivo da coprire è determinato in funzione del **Piano Finanziario** redatto dal soggetto che gestisce il servizio stesso, in collaborazione con i competenti uffici comunali.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa, con particolare riferimento a tutti i costi sostenuti

dall'ente che per natura rientrano tra quelli da considerare all'interno del Piano Finanziario secondo il D.P.R. 158/1999.

4. Il Piano finanziario riporta, nell'anno successivo a quello di riferimento, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo, al netto del tributo provinciale:
 - per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato;
 - per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti dalla negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.
5. Lo scostamento tra gettito a preventivo e consuntivo di cui al comma 4 viene ripartito nel Piano Finanziario proporzionalmente tra costi fissi e variabili.
6. Ai fini della determinazione del costo da coprire, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.

20) Articolazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta.
2. Per la definizione del modello di calcolo delle tariffe, in conformità a quanto previsto dal comma 651, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:
 - a) *quota fissa*: è determinata in base alle componenti essenziali di costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;
 - b) *quota variabile*: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo per il loro smaltimento o recupero.

21) Tariffe

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 683, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione.
2. In caso di mancata adozione delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe da ultimo deliberate.
3. La tariffa, applicabile annualmente alla singola utenza, è determinata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui agli art. 29 e 31, dei criteri di determinazione individuati dal D.P.R. 158/1999 e della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario redatto ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e approvato dal Consiglio Comunale.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Kb, Kc, Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

22) Tariffa giornaliera

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 commi 662 - 665, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 10%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui agli art. 29 e 31, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Alla tassa giornaliera si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, compresa le riduzioni ed agevolazioni.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
6. In caso di occupazione di fatto, gli importi che non risultino versati all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - b) le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
 - d) le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
 - g) le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

23) Zone non servite e mancato svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il mancato o parziale utilizzo del servizio, quando questo è disponibile da parte dell'utenza, non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento della tassa; nelle zone in cui non è effettuabile la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 si applicano alla parte variabile della tariffa ferma restando la copertura integrale dei costi del servizio.

24) Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle procedure di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Una volta definite ed attivate le procedure di allineamento dei dati previste dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, la superficie assoggettabile a TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale calcolata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 212/2000.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% di quella catastale.

25) Computo delle superfici

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 24, la superficie tassabile è misurata:
 - per i locali, al netto dei muri;
 - per le aree scoperte, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e al netto delle aree adibite al transito veicolare.
2. Le aree scoperte operative sono computate al 20%, nel caso in cui non sia possibile abbattere le medesime delle aree adibite a transito veicolare di cui al comma precedente.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, diversamente è arrotondata al metro quadro inferiore.
4. Sono soggetti al tributo tutti i vani principali, secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi su almeno tre lati o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale.
5. Si intendono per **vani principali** quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per **vani secondari o accessori** anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale, ecc.; per **pertinenze** i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai ecc., che sono a servizio dell'utenza.
6. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, nonché di caravan o similari, adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.
7. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq (venti/00 metri quadri) per colonnina di erogazione.

26) Esclusioni

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 13, sono da considerarsi non tassabili:

- a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- d) I casi espressamente previsti da legge o che la legge permette di esentare, quali:
 - i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
 - i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
 - i locali e le aree adibiti a servizi istituzionali comunali;
 - i locali o le aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro;

2. In applicazione a quanto previsto dal comma precedente, si considerano non tassabili, a titolo esemplificativo, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura e invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*
- *unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;*
- *fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori alla data di inizio occupazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;*
- *soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di permanente inutilizzo.*

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse);
- c) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) per gli impianti di distribuzione carburanti: aree scoperte non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi, aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli in entrata e in uscita dall'area di servizio e di lavaggio.

27)Esenzioni e agevolazioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 659, sono concesse le seguenti agevolazioni, ferma restando la copertura integrale del costo del servizio:
 - a) abitazioni con unico occupante che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di nove mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari – riduzione del 100% della parte variabile della tariffa;
 - b) abitazioni con unico occupante che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di nove mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitualità della dimora – riduzione del 100% della parte variabile della tariffa;
2. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 660, sono concesse le seguenti agevolazioni:
 - a) locali adibiti a civile abitazione occupati da nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.: riduzione del 100% della parte variabile della tariffa
 - b) utenze non domestiche comprese nelle categorie 5 – 6 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 del D.P.R. 158/99: riduzione del 15% della parte variabile della tariffa
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 1 e 2, lettera a) sono applicate, a richiesta, dietro presentazione di apposita istanza entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta, oppure entro la scadenza dell'ultima rata. L'agevolazione di cui al comma 2, lett. b) è applicata automaticamente al momento dell'acquisizione della dichiarazione da parte dell'Ufficio Tributi. Per l'anno 2017 l'agevolazione viene applicata a tutte le utenze già iscritte, rientranti nelle categorie individuate dal comma 2 lett b) del presente articolo.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il termine indicato all'art. 4, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero degli importi con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al precedente art. 5.
6. Con riferimento alla riduzione di cui al comma 2 lettera (a), il contribuente che intende usufruirne deve presentare apposita istanza allegando modello I.S.E.E. in corso di validità.
7. Il Comune può stabilire, in sede di approvazione delle tariffe TARI, l'ammontare massimo delle agevolazioni di cui al comma 2 concedibili; in caso di superamento del tetto massimo, la percentuale di riduzione viene riparametrata tra tutti gli utenti che hanno fatto richiesta e l'eventuale differenza non versata viene recuperata a conguaglio.
8. Il Comune, in applicazione di quanto espresso all'art. 5 del presente Regolamento, si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per la verifica di quanto dichiarato.

28) Condizioni per l'esclusione/esenzione/agevolazione

1. Le circostanze di cui all'art. 26 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono); il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.
2. Le esclusioni di cui all'art. 26, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 4 del presente regolamento e l'occupazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 27 comma 1 e comma 2, lett a) sono invece concesse annualmente, tramite presentazione di apposita istanza e del modello I.S.E.E. come descritto nell'art. 27 comma 6.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse/esentate/agevolate ai sensi dei commi precedenti, verrà applicata la tassazione per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

29) Classificazione dei locali e delle aree tassabili domestiche

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:
 - 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente;
 - 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
 - 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
 - 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
 - 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
 - 6) utenze domestiche con nucleo familiare di sei o più componenti.
2. L'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche precedenti all'emissione del ruolo/elenco stesso, salvo specifica denuncia di un numero maggiore di occupanti da parte del contribuente; devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, badanti, ecc.).
3. ***La variazione del numero di occupanti in corso d'anno è rilevata d'ufficio e ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento.***

30) Criteri di determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero di occupanti, in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti
2. Nel solo caso di nuclei familiari residenti, è possibile scomputare dal numero dei componenti i soggetti di seguito indicati:

- a) congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di nove mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari;
 - b) congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di nove mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitudine della dimora.
3. Per l'ottenimento del diritto allo sgravio o rimborso in relazione alle casistiche sopra indicate, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi allegando la documentazione probatoria, entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta, oppure entro la scadenza dell'ultima rata.
 4. Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera il numero di occupanti risultante dall'anagrafe per il nucleo familiare.
 5. Le utenze domestiche non residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale; per queste è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti forfettariamente determinato in **UNA** unità, salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente.
 6. Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti all'anagrafe comunale, il numero di componenti è comunque determinato in **UNA** unità.
 7. Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita ai locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della tassa, si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti nuclei familiari ivi residenti, fatto salvo il caso in cui siano note le metrature differenziate degli alloggi nonché l'ubicazione dei nuclei familiari, nel qual caso verranno attribuiti i componenti effettivi.
 8. Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero dei componenti, ivi compresi i cittadini AIRE, al fine del conteggio della tassa, si attribuisce forfettariamente **UN** occupante.

31) Classificazione dei locali e delle aree tassabili non domestiche

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in 21 categorie:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 3) Stabilimenti balneari
- 4) Esposizioni, autosaloni, magazzini
- 5) Alberghi con ristorante
- 6) Alberghi senza ristorante
- 7) Case di cura e riposo
- 8) Uffici, agenzie, studi professionali
- 9) Banche ed istituti di credito
- 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14) Attività industriali con capannoni di produzione
- 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 17) Bar, caffè, pasticceria
- 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal comma precedente viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 metri quadrati.
5. Le utenze non domestiche che risultano inattive (es. cessazione attività, liquidazione, fallimento) vengono inserite nella categoria 4 – “Esposizioni, autosaloni, magazzini”. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione (visure camerale, sentenze, ecc...).
6. Alle aree scoperte operative viene sempre attribuita la categoria 4 – “Esposizioni, autosaloni, magazzini”, in quanto trattasi prevalentemente di aree adibite a stoccaggio materiale o carico/scarico merci, salvo che venga verificato che tali aree scoperte sono utilizzate a scopi produttivi o adibite alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande.
7. Le aree scoperte adibite allo stoccaggio dei rifiuti, se situate su suolo privato, sono sempre imponibili nelle modalità del comma precedente.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, sempre che rientri nei parametri del precedente comma 4.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

32) Riduzioni per utenze non domestiche

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, ai sensi della Legge 147/2013, comma 649, alle utenze non domestiche è concessa una riduzione della quota variabile della tassa nel caso di documentato avvio al riciclo dei rifiuti assimilati presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione; la riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno e la produzione complessiva di rifiuti assimilati nel medesimo anno, comunque entro il limite massimo dell' 80% della parte variabile della tassa.
2. Al fine del riconoscimento della riduzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti; a tale dichiarazione dovranno allegare copia dei formulari di trasporto, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o altra adeguata documentazione. E' facoltà del Comune richiedere copia del modello unico di denuncia (MUD) dell'anno di riferimento o altra documentazione equivalente e, qualora si riscontrassero difformità provvedere a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
3. Limitatamente all'anno 2014 la documentazione di cui al comma 2 può essere presentata entro il 31.10.2014;
4. La riduzione di cui al presente articolo viene applicata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello cui la documentazione si riferisce, sempre che sia stato rispettato il termine di presentazione di cui al comma 2 e 3.
5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.

33) Riduzioni per utenze domestiche autocompostaggio

1. Alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio dell'umido è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa così modulata:
 - a) 20% per uso esclusivo di compostiera o letamaia (utenti che non espongono la frazione umida per la raccolta porta a porta, in quanto tutto il rifiuto viene utilizzato per la produzione di compost);
 - b) 10% per uso stagionale o parziale di compostiera o letamaia (utenti che utilizzano la compostiera o la letamaia solo per una parte del rifiuto umido o solo in alcuni periodi dell'anno e pertanto si avvalgono anche del servizio di raccolta porta a porta)

1bis. Alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 5-6-7-16-17-18-19-20 del D.P.R. 158/99 che effettuano il compostaggio dell'umido è riconosciuta una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa.

2. La riduzione di cui al comma 1 punto a) sarà riconosciuta esclusivamente agli utenti che restituiranno il contenitore per il conferimento dell'umido.
3. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dell'effettiva realizzazione del compostaggio e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Le riduzioni saranno riconosciute dietro presentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo di apposita dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed avranno effetto sino a diversa comunicazione da parte dell'interessato; il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato al fine di verificare l'effettiva attuazione del compostaggio domestico.
5. Limitatamente all'anno 2013 la documentazione di cui al comma 2 potrà essere presentata entro il 31.10.2014.
6. La riduzione di cui al presente articolo viene applicata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello cui la documentazione si riferisce, sempre che sia stato rispettato il termine di presentazione di cui al comma 4 e 5.

34) Cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 23, 27, 32 e 33 sono tra loro cumulabili sino ad un massimo del 100 % sia nella componente di quota fissa che variabile.

35) Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

36) Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

37) Presupposto della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

38) Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TASI è dovuta da chiunque realizzi il presupposto di cui all'art. 37.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura del **10%**. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, abitazione, superficie) sull'unità immobiliare.
5. Per le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TASI è dovuta dai detentori delle medesime.
6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata da verbale di consegna.
7. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale sui locali o sulle aree .
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 8 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato.

39) Base imponibile

1. La base imponibile del tributo è quella disciplinata dal comma 675 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013.

40) Periodi di applicazione

1. La TASI è corrisposta in base ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Ai fini di cui al comma 2, il mese iniziale e quello finale si computano per intero solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia, il tributo è dovuto per l'intera annualità e per quelle successive, salvo che l'utente dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento sia stato assolto dall'utente subentrante.
6. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore.

41) Determinazione dei servizi con copertura TASI

1. La TASI è istituita ai fini della copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi comunali definiti "indivisibili".
2. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 682 lettera b) punto 2 vengono individuati i seguenti servizi comunali indivisibili:
 - a) pubblica illuminazione
 - b) manutenzione delle pubbliche vie e del verde
 - c) sgombero neve
 - d) servizi cimiteriali
 - e) polizia locale
 - f) protezione civile
 - g) servizio socio assistenziale
 - h) canile sanitario
3. L'indicazione analitica dei costi dei servizi suddetti è demandata alla deliberazione di approvazione annuale delle aliquote.

42) Riduzioni/esenzioni per particolari condizioni d'uso che comportano una possibile minore fruizione dei servizi indivisibili

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 679, si prevedono le seguenti riduzioni:
 - a) abitazioni con unico occupante che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di nove mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari – riduzione del 100%;
 - b) abitazioni con unico occupante che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di nove mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitualità della dimora – riduzione del 100%;
 - c) locali adibiti a civile abitazione occupati da nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S. - riduzione del 100%
2. Le riduzioni si applicano all'ammontare del tributo, calcolato applicando seguente formula: $[(base\ imponibile \times aliquota \times quota\ possesso \times mesi\ possesso) / 12]$.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono applicate, a richiesta, dietro presentazione di apposita istanza entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta, oppure entro la scadenza dell'ultima rata.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il termine indicato all'art. 4, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero degli importi con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al precedente art. 5.
5. Con riferimento alla riduzione di cui al comma 2 lettera c), il contribuente che intende usufruirne deve presentare apposita istanza allegando modello I.S.E.E. in corso di validità.

6. Il Comune può stabilire, in sede di approvazione delle tariffe, l'ammontare massimo delle riduzioni concedibili; in caso di superamento del tetto massimo, la percentuale di riduzione viene riparametrata tra tutti gli utenti che hanno fatto richiesta e l'eventuale differenza non versata viene recuperata a conguaglio.
7. Il Comune, in applicazione di quanto espresso all'art. 5 del presente Regolamento, si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per la verifica di quanto dichiarato.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

43) Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso, a qualsiasi titolo, di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 504 del 30.12.1992.

44) Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
 - f) per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

45) Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano valide le seguenti definizioni:
 - a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- c) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- d) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- e) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

46) Esclusioni

1. L’imposta municipale propria non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, così come definite dall’art. 45 del presente regolamento, ad esclusione delle abitazioni cosiddette di lusso, e cioè accatastate in categoria A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze.
2. L’imposta municipale propria non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

47) Esenzioni

1. Sono esenti dall’imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune (fatta salva la disposizione di cui all’art. 13, comma 11, del D. L. 201/2011), dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Mezzomerico è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (*enti, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (*attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*);

3. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono altresì esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono infine esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

48) Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

49) Base imponibile per fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13 comma 4 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a determinare tempestivamente il valore imponibile utilizzando la procedura DOCCA, con le modalità fissate nel D.M. 14.04.1994, N. 701 ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad attivare le procedure di cui all'art. 1, commi 336 e segg. della Legge 311/2004 e ad accertare l'imposta effettivamente dovuta.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

50) Base imponibile per terreni

1. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, la base imponibile è quella definita dall'art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011.
2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Al solo scopo di facilitare il versamento il Comune può, con apposita deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997, stabilire i valori di riferimento per le aree edificabili.
4. La delibera di cui al comma 3 può essere modificata annualmente; in mancanza si intendono confermati i valori dell'anno precedente.
5. Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. Il Comune, ai sensi dell'art. 31 comma 20 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con modalità che garantiscano l'avvenuto recapito della comunicazione, quali ad esempio raccomandate con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e abitata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

51) Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; il Comune si riserva di accertare e di verificare quanto dichiarato, confermando o rigettando motivatamente la richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, per inagibilità o inabitabilità dei fabbricati si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente), che determina una riduzione della redditività catastale e che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M.28/1998; tali fabbricati necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001.
3. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
- a) le fondazioni presentano gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) le strutture orizzontali (solaio e tetto di copertura) presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose persone, con rischi di crollo;
 - c) le strutture verticali (muri perimetrali o di confine) o le strutture di collegamento (scale, rampe) presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) sia è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, sempre che gli stessi non siano abitati.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità:
- a) il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature);
 - b) il mancato utilizzo dovuto a lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici, conseguibile con interventi di manutenzione.

52) Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

53) Detrazioni per abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

54) Quota riservata allo Stato

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

55) Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

56) Dichiarazione

1. Le variazioni avvenute debbono essere dichiarate solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs 463/1997.
2. A titolo esemplificativo, i principali casi in cui permane l'obbligo dichiarativo sono:

- a. quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni od agevolazioni di imposta (es.: fabbricati inagibili o inabitabili);
 - b. quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (es.: immobili di categoria D sforniti di rendita catastale sui quali si calcola il valore contabile, unità immobiliari che hanno smesso di/iniziato ad essere adibite ad abitazione principale, interventi di ristrutturazione, variazione del valore dell'area edificabile, dichiarazione di valore presunto di immobili non accatastati).
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

57) Abrogazioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di qualunque natura, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 211/2011.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione delle singole componenti dell'imposta.

58) Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2014.

59) Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento è pubblicato ai sensi dell'art. 15 del D.L. 201/2011.
2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 comma 1 L. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

60) Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

61) Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 147/2013, alla L. 296/2006 e al D.P.R. 158/99.

62) Norme transitorie

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, in materia tributaria ed in materia di imposizione immobiliare.
2. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze non pericolose

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Determinazione delle tariffe ai sensi del D.P.R. 158/1999

La tariffa è articolata in quota fissa e quota variabile:

$$T = QF + QV$$

La **quota fissa** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{ud} = Q_{ud} * Ka * Sup$$

dove:

Q_{ud} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

Ka = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{und} = Q_{und} * Kc * Sup$$

dove:

Q_{und} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

Kc = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

La **quota variabile** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Q_{udv} * Kb * Cu$$

dove:

Q_{udv} = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

Kb = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu = costo unitario espresso in €/Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Cu * Kd * Sup$$

dove:

Cu = costo unitario, espresso in €/kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

Kd = coefficiente potenziale di produzione, espresso in Kg/m², di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta in relazione alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

ALLEGATO C

Categorie ex D.P.R. 158/1999 e relativi range di coefficienti

a) utenza domestica

COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI			
Occupanti	Ka	Kb	
		<i>min</i>	<i>max</i>
1	0,84	0,60	1,00
2	0,98	1,40	1,80
3	1,08	1,80	2,30
4	1,16	2,20	3,00
5	1,24	2,90	3,60
6+	1,30	3,40	4,10

b) utenza non domestica

COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI				
Categoria	Kc		Kd	
	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
1	0,32	0,51	2,60	4,20
2	0,67	0,80	5,51	6,55
3	0,38	0,63	3,11	5,20
4	0,30	0,43	2,50	3,55
5	1,07	1,33	8,79	10,93
6	0,80	0,91	6,55	7,49
7	0,95	1,00	7,82	8,19
8	1,00	1,13	8,21	9,30
9	0,55	0,58	4,50	4,78
10	0,87	1,11	7,11	9,12
11	1,07	1,52	8,80	12,45
12	0,72	1,04	5,90	8,50
13	0,92	1,16	7,55	9,48
14	0,43	0,91	3,50	7,50
15	0,55	1,09	4,50	8,92
16	4,84	7,42	39,67	60,88
17	3,64	6,28	29,82	51,47
18	1,76	2,38	14,43	19,55
19	1,54	2,61	12,59	21,41
20	6,06	10,44	49,72	85,60
21	1,04	1,64	8,56	13,45